



# COMUNE DI ZIANO PIACENTINO

## PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 27
in data: <b>21.05.2013</b>

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI SITI IN LOCALITA' VICOBARONE E ZIANO PIACENTINO A FAVORE DEL COMITATO AUTONOMO FESTEGGIAMENTI DI VICOBARONE, ASSOCIAZIONE CULTURALE PE'D FER E PRO LOCO DI ZIANO PIACENTINO.**

L'anno **duemilatredici** addi **ventuno** del mese di **maggio** alle ore **10,30** nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N.	COMPONENTI	
1	GHILARDELLI dott. MANUEL	Presente
2	FORNASIER ROSSANA	Presente
3	BADENCHINI PAOLO	Presente
4	FERRARI MARIA LUISA	Presente
5	CIVARDI MARINELLA	Assente

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Partecipa ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario Comunale dott.ssa **dott. Giovanni De Feo**

Accertata la validità dell'adunanza il dott. **dott. Manuel Ghilardelli** in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all'Ufficio:

- Amministrativo
- Finanziario
- Tecnico

## LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATA la delibera di G. C. n.17 del 16/03/2009, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto:” Concessione in comodato d’uso di locali di proprietà comunale siti in località Vicobarone e Ziano Piacentino a favore del Comitato Autonomo Festeggiamenti di Vicobarone, Associazione Culturale Pe’d Fer e Pro Loco di Ziano Piacentino”;

VISTE le istanze di utilizzo dei locali di proprietà comunali siti nell’ex edificio scolastico di Vicobarone presentata da:

- Presidente dell’Associazione Culturale PE’D FER di Vicobarone in data 15.04.2013 Prot.958;
- Presidente del Comitato Autonomo Festeggiamenti di Vicobarone in data 02.04.2013 Prot.848;

VISTA l’istanza di utilizzo dei locali di proprietà comunali siti nel Palazzo Municipale (ex ambulatorio comunale) presentata dal Presidente della PRO LOCO di Ziano Piacentino in data 18.05.2013 Prot.1244;

CONSIDERATO che le stesse paiono meritevoli di accoglimento per le finalità delle Associazioni stesse in quanto hanno lo scopo di organizzare varie feste popolari e necessitano di reperire una sede idonea anche atteso che tali locali non possono essere utilizzati per finalità abitative o comunque ulteriori;

RITENUTO di porre le spese di gestione dei locali a carico del comodante atteso l’uso promiscuo dei locali anche in capo al medesimo, in uno alla natura saltuaria dell’uso stesso;

RITENUTO opportuno affidare direttamente, per le motivazioni sopra esposte, ai soggetti individuati nel presente atto l’uso degli immobile di proprietà comunale di cui alla planimetria allegata sub A) e sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;

VISTO lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito allegato sub C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto che disciplina le modalità e le condizioni con cui viene concesso l’uso del fabbricato da parte del comodante;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi e palesi legalmente espressi

## DELIBERA

1. Di **CONCEDERE**, in comodato d'uso gratuito, all'Associazione Culturale PE'D FER di Vicobarone ed al Comitato Autonomo Festeggiamenti di Vicobarone i locali di proprietà comunali siti nell'ex edificio scolastico di Vicobarone come in premessa indicati con decorrenza dalla data di sottoscrizione del comodato per la durata di quattro anni ed evidenziati nella planimetria allegata sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di **CONCEDERE**, in comodato d'uso gratuito, alla PRO LOCO di Ziano Piacentino i locali di proprietà comunali siti nel Palazzo Municipale (ex ambulatorio comunale) come in premessa indicati con decorrenza dalla data di sottoscrizione del comodato per la durata di quattro anni ed evidenziati nella planimetria allegata sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di **APPROVARE** all'uopo lo schema di contratto di comodato d'uso allegato sub C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di **DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio interessato per la sottoscrizione del contratto di comodato e l'adozione di qualsivoglia atto necessario e conseguente.

Successivamente,

## LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza,

VISTO l'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

con voti unanimi e palesi,

## DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO  
Provincia di Piacenza

Rep. \_\_\_\_\_

CONTRATTO DI COMODATO D'USO

L'anno duemilatredici il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede comunale di Ziano Piacentino sono presenti da una parte:

- l'Arch. Emanuela Schiaffonati, nata a Castel San Giovanni il 27/12/1968, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Ziano Piacentino, domiciliato per la carica nella sede comunale, la quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ziano Piacentino P.IVA: 00216920330, giusto decreto sindacale n. 03 del 22/12/2011, acquisito agli atti, Comune di seguito denominato "comodante";

dall'altra:

- Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente di \_\_\_\_\_ con sede in ZIANO PIACENTINO, \_\_\_\_\_ P.IVA: \_\_\_\_\_, di seguito denominata "comodataria";

Per convenire quanto appresso:

Premesso che il Comune di Ziano P.no è proprietario di un fabbricato \_\_\_\_\_ ubicato in Località \_\_\_\_\_ ed utilizzato da anni come sede \_\_\_\_\_, che trovasi in buono stato di conservazione;

Considerato che è pervenuta richiesta dell'Associazione predetta in persona del Presidente, come sopra meglio individuato, all'Amministrazione di poter disporre dei locali sopra indicati per le attività culturali dell'Associazione stessa;

Ritenuto di dover disciplinare in apposito atto le modalità e condizioni per l'utilizzo dei locali;

Vista la deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ad oggetto: "Concessione in comodato d'uso dei locali di proprietà comunale \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – RATIFICA DELLE PREMESSE

Le parti, concordemente, ratificano le sopra indicate premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 – OGGETTO

Il Comune di Ziano P.no concede in comodato d'uso gratuito al comodatario il seguente bene immobile sito in Ziano P.no Località \_\_\_\_\_ (ex edificio scolastico) locali identificati come da planimetria allegata alla deliberazione di G.C. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ affinché se ne servano ai fini di sede legale e per lo svolgimento delle attività culturali, per il tempo previsto al successivo art. 4 ) con le modalità indicate nel successivo art. 3);

Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi ed idoneo alla funzione convenuta tra le parti.

#### Art. 3 – MODALITA' DI UTILIZZO

I locali, senza modificarne la destinazione, saranno utilizzati dal comodatario non in via esclusiva, bensì riservando la possibilità di utilizzo altresì al comodante e le spese di gestione dei locali sono a carico del comodante, alle condizioni e con le modalità di cui al successivo art.6).

#### Art. 4 –DURATA

Il presente contratto di comodato ha decorrenza a far tempo dal \_\_\_\_\_, per la durata di anni 4 (quattro) e quindi fino al \_\_\_\_\_.

Durante il rapporto contrattuale, il Comune potrà far valere la facoltà di cui all'art. 1809, comma 2 del codice civile.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, il Comodatario non potrà accampare pretese o compensi o indennità o diritti di alcun genere.

#### Art. 5 – OBBLIGAZIONI DEL COMODATARIO.

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e ad utilizzarlo solo per le finalità indicate nel contratto presente, e non potrà, senza il consenso scritto del Comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del comodatario.

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi dei locali, mentre ha diritto ad essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione dei locali solo se queste sono riconosciute necessarie ed urgenti dal Comune che deve essere sul punto previamente avvisato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria che non presentano i caratteri dell'urgenza vengono effettuati direttamente dal Comune. Allo scopo, il comodatario compie le dovute segnalazioni agli uffici .

Il comodatario si impegna a riconsegnare, alla data della scadenza (salvo rinnovo del comodato) il fabbricato in pristino stato, libero o sgombero da persone e cose, previ tempestivi accordi con il Comune di Ziano P.no con cui

avrà tenuto i rapporti discendenti dal presente atto. Alla scadenza del contratto di comodato, il comodatario restituirà il bene comodato al domicilio del comodante tramite riconsegna delle chiavi di accesso.

Gli uffici effettueranno delle verifiche per accertare lo stato di conservazione del bene.

#### Art. 6 – SPESE

Le spese per l'ordinaria manutenzione, per la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti restano a carico del Comodante per l'uso promiscuo dei locali che il Comodante stesso si riserva.

Le spese inerenti la straordinaria manutenzione, cedono a carico del comodante, alle condizioni e con le modalità di cui al precedente art.5).

#### Art. 7 - RESPONSABILITÀ

Il Comodatario solleva pienamente il Comune da ogni qualsiasi responsabilità per danni od infortuni che, nel valersi delle facoltà consentite dal presente contratto, potessero derivare a chiunque, come pure solleva il Comune da ogni molestia od azione, di qualsiasi natura, che provenisse da terzi a causa del presente atto.

Tale responsabilità permane per i danni cagionati da persone che in qualunque modo e per qualunque ragione il Comodatario ammette nell'immobile concesso in uso.

Il Comune non si costituisce in alcun modo depositario di quanto verrà a trovarsi nei locali concessi in uso, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del Comodatario, senza responsabilità per il Comune per mancanza, sottrazioni, furti e distruzioni dovuti a qualsiasi causa, non esclusi gli incendi. Il Comune resta depositario degli eventuali arredi esistenti nell'immobile. E' fatto obbligo al Comodatario di assicurare l'immobile oggetto del comodato per la responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 8 – CONTROVERSIE

Eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite in via esclusiva al Tribunale di Piacenza.

#### Art. 9 – SPESE DI STIPULAZIONE

Le spese di stipulazione, di bollo e postali del presente atto e delle copie occorrenti, sono a carico del Comodatario.

#### Art. 10 – IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente atto è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 1, comma B della tariffa – parte seconda – del citato DPR n. 131/1986.

Art. 11 – VALIDITA'

Il presente atto è valido ed impegnativo fin d'ora per entrambe le parti contraenti e viene stipulato in due originali, uno per ciascuna delle parti.

Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme del Codice Civile, articoli da 1803 al 1812.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ziano Piacentino, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ach. Emanuela Schiaffonati)

\_\_\_\_\_

Il Comodatario

\_\_\_\_\_

Allegato alla delibera di G.C.. N. 27 del 21/05/2013

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI SITI IN LOCALITA' VICOBARONE E ZIANO CAPOLUOGO A FAVORE DEL COMITATO AUTONOMO FESTEGGIAMENTI DI VICOBARONE – ASSOCIAZIONE CULTURALE PE'D FER DI VICOBARONE E PROLOCO DI ZIANO PIACENTINO.

**PARERI OBBLIGATORI**

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 20.05.2013

\_\_\_\_\_  
IL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO  
(Arch.Emanuela Schiaffonati)



**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**  
F.to dott. Manuel Ghilardelli

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott. Giovanni De Feo

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

- Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
- Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 23.05.2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott. Giovanni De Feo

Copia conforme all'originale composta da n°                      fogli , in carta libera per uso amministrativo.  
Ziano Piacentino, lì

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
- Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

Ziano Piacentino, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott. Giovanni De Feo